

## SOMMARIO

<b>Gli assegni famigliari secondo la finanziaria 2007</b>	pag. 02
<b>ICI: sconti per il coniuge titolare (ma non assegnatario) dell'appartamento</b>	pag. 03
<b>Finanza pubblica: il patto di stabilità interno</b>	pag. 04
<b>Articolo 18: un durissimo terreno di scontro</b>	pag. 15
<b>Società di breve durata: lotta all'evasione</b>	pag. 16
<b>8 per mille. Ecco chi potrà (o non potrà) usufruirne</b>	pag. 19
<b>Il regolamento di autotrasporto</b>	pag. 21
<b>Legge Biagi: che cos'è il Job on Call?</b>	pag. 34
<b>Evasione fiscale. Cosa si rischia</b>	pag. 36
<b>Legge Anti Usura: come difendersi dallo strozzino</b>	pag. 43
<b>Cinture di sicurezza. Non c'è nessun obbligo quando il veicolo è fermo</b>	pag. 44
<b>Il danno esistenziale</b>	pag. 45
<b>Modello 730: come, dove e quando</b>	pag. 46
<b>Pacchetto Bersani: che cosa cambia sul fronte dell'ICI</b>	pag. 47
<b>Scontrino fiscale: istruzioni per l'uso</b>	pag. 48

### FINANZA UNITA Edizione annuale n.8

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.  
Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:  
FIM SERVICE S.N.C.  
Casella postale n. 85 - 20063 Cernusco S/N (MI)  
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it

**Editore:** FIM SERVICE S.N.C.  
via Milano 14/h - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)  
info@fimservice.it

**Direttore Responsabile:**  
Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)  
**Direttore Tributario:** Rosario Morgante  
**Redattori:** Danilo Zanelli, Ivan Carozzi  
**Graphic Designer:** Claudia Cisarri  
**Stampa:** Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

Abbonamenti:  
Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione  
Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

L'editore informa che la pubblicazione ottempera a quanto dispone il Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.  
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990  
Registro dell'Imprese di Milano iscrizione n. 293524  
Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96  
Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.  
Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati  
Numero Verde: 800-015.055  
Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

## Gli assegni famigliari secondo la Finanziaria 2007

**C**on l'approvazione definitiva della Legge Finanziaria 2007, votata da Camera e Senato nello scorso 29 settembre 2006, sono intervenute importanti modifiche anche per quanto riguarda il sistema degli assegni e degli aiuti alle famiglie. Oltre alle detrazioni per carico di famiglia, infatti, la Legge Finanziaria ha inteso porre l'accento proprio sullo strumento degli assegni famigliari, che sono stati riveduti prevedendo aumenti sia per gli importi annui sia per l'individuazione delle soglie massime di reddito di quanti rientrano fra gli aventi diritto all'assegno. Fra questi vi sono sia i lavoratori dipendenti che i parasubordinati. E' stato stabilito che l'importo degli assegni diminuirà in funzione di tre variabili: il reddito famigliare, il numero e l'età dei figli. La prima soglia di reddito prevista corrisponde a 12.499 Euro. Per tutte le famiglie comprese in questa fascia, gli importi sono così strutturati: 1) 1650 euro l'anno per nuclei con un figlio. Le variazioni iniziano dai redditi superiori a 12.500 euro per i quali l'importo diminuisce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a 25.799. Dai 25.800 decresce di 1,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito fino ad azzerarsi per i redditi di 61.000 l'anno (il tetto di accesso massimo prima era 41.960 euro di reddito familiare); 2) 3100 euro l'anno verranno assegnati per nuclei con due figli. Dai 12.500 euro l'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di reddito familiare in più fino a 29.999. Dai 30.000 l'importo diminuisce di 2,3 euro fino a zero per redditi familiari superiori a 66.500 euro (il limite prima era di 47.815 euro); 3) 4500 euro l'anno per nuclei con tre figli. In questo caso, l'assegno diminuisce dai 12.500 euro, diminuendo di 11,5 euro per ogni 100 euro reddito familiare in più, fino a 34.999 euro. Dai 35.000 euro l'importo decresce di 4,4 euro per ogni 100 euro di reddito familiare in più fino ad azzerarsi per redditi superiori a 78.700 euro (il limite prima era 50.817 euro).

Sono inoltre previsti assegni aggiuntivi nel caso dei nuclei familiari con 3 figli e un solo genitore. Vale a dire un assegno di 800 euro per i redditi fino a 14.499, che a partire dai

14.500 decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di reddito familiare in più. I nuovi importi degli assegni familiari sono stati erogati a partire dal febbraio 2007.

**“Gli assegni famigliari sono stati riveduti prevedendo aumenti sia per gli importi annui sia per l'individuazione delle soglie massime di reddito di quanti rientrano fra gli aventi diritto all'assegno”**



## Ici: sconti per il coniuge titolare (ma non assegnatario) dell'appartamento

**Q**uando proprio non è più possibile andare d'accordo, ecco che interviene l'istituto della separazione, con il quale non poche sono le conseguenze sulla gestione dei beni, compreso quello più importante: la casa.

Dal punto di vista giuridico, la separazione comporta l'interruzione di quella gamma di diritti e doveri reciproci acquisiti con la celebrazione del matrimonio. Fanno eccezione quelli relativi alla mutua assistenza e al rispetto che sussistono anche dopo la separazione. I coniugi che hanno raggiunto un pacifico accordo per la separazione, possono inoltrare richiesta al tribunale civile per la separazione consensuale.

Se al contrario l'accordo viene a mancare, i coniugi devono allora contattare un avvocato che si rivolga al giudice, sempre al tribunale civile.

E' questo il caso della separazione giudiziale. Da ultimo, i coniugi possono anche decidere di separarsi senza alcuna formalizzazione legale. E' questo il caso definito della separazione di fatto. Gli effetti della separazione possono cessare automaticamente allorché si abbia una riconciliazione dei due coniugi.

Ma venendo alla questione della casa, prima annunciata, oltre allo stato civile, in caso di separazione cambia anche il volume delle tasse da pagare. Per esempio quella sull'Ici che, come noto, continua in ogni caso a gravare sul proprietario reale della casa.

Tuttavia, se il coniuge separato è il titolare dell'immobile che il giudice assegna all'ex coniuge, la tassa sulla casa diventa più leggera. Il proprietario, cioè, potrà usufruire di una detrazione dell'aliquota ridotta sull'Ici dell'immobile. Lo ha stabilito recentemente in una nota il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Saranno i Comuni di competenza a inserire gli sgravi e le detrazioni nei regolamenti locali. Tutte le altre spese, riguardanti l'utilizzo della casa assegnata (spese condominiali, spese di riscaldamento, manutenzione) restano invece a carico del coniuge assegnatario.

**Ivan Carozzi**



**“la separazione comporta l'interruzione di quella gamma di diritti e doveri reciproci acquisiti con la celebrazione del matrimonio.”**

# Finanza pubblica: il patto di stabilità interno

L'espressione "patto di stabilità interno" è diventata di uso comune nella contabilità pubblica.

La "stabilità" che si vuole ottenere attraverso il patto riguarda l'entità del debito pubblico, che deve essere contenuta al di sotto di determinate soglie in virtù dei vincoli che derivano dall'appartenenza all'Unione Europea.

Il "patto di stabilità interno" racchiude un insieme di regole, elaborate nel corso degli anni dal Legislatore in ottemperanza agli obblighi comunitari e finalizzate a consentire una gestione "razionale" delle risorse finanziarie degli enti pubblici. Modifiche sostanziali al patto, indirizzate ai comuni e alle province con popolazione superiore a 5000 abitanti, sono state introdotte con la manovra finanziaria per il 2007. Per esempio, mentre in passato l'accento era posto sulla riduzione della spesa pubblica, con la Finanziaria 2007 diventa cruciale il saldo tra entrate finali e spese finali. I saldi finanziari di competenza e di cassa relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 devono essere almeno pari ai saldi finanziari medi del triennio 2003-2005 (calcolati in termini di competenza che di cassa) migliorati di un ammontare annualmente quantificato.

Un'altra novità rilevante riguarda le misure da applicare nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, che in precedenza erano di tre tipi: vincoli sulla spesa per acquisto di beni e servizi; blocco delle assunzioni di personale; divieto di indebitamento.

Il nuovo patto di stabilità, invece, prevede incrementi automatici dell'addizionale comunale IRPEF e per l'imposta provinciale di trascrizione.

Tutte le novità concernenti il patto di stabilità interno sono state chiarite con una circolare esplicativa, emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze il 22 febbraio 2007 e rivolta a tutte le amministrazioni interessate.



## **Ministero dell'Economia e delle Finanze Circolare n. 12 del 22 febbraio 2007**

**OGGETTO:** Circolare concernente il "patto di stabilità interno" per gli anni 2007-2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 1, commi da 676 a 702, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.

### **INTRODUZIONE**

La legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, che nel prosieguo viene definita "legge finanziaria 2007", con le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 676 a 702, ha modificato in maniera sostanziale le regole destinate a produrre una azione di miglioramento del bilancio posta a carico degli enti locali per il triennio 2007 - 2009, al fine di ottemperare agli obblighi assunti dalla Repubblica italiana in sede comunitaria.

Si precisa preliminarmente che, vista la presenza di un unico articolo, nei paragrafi che seguono si farà riferimento esclusivamente ai commi.

Le novità più significative nelle regole del patto di stabilità interno, che interessano le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, si individuano nella diversa formulazione del fattore di contenimento su cui intervenire; invero, il riferimento non è più alla spesa - come previsto dalle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006 - ma al saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, allo scopo di far convergere il più possibile le regole del patto di stabilità interno con quelle previste dal patto di stabilità e crescita.

Ulteriore elemento innovativo è la determinazione dell'entità del concorso alla manovra che, nel passato, era effettuata in misura percentuale uguale per tutti gli enti e che ora, invece, viene di fatto "personalizzata" per ogni singolo ente.

Infatti, l'entità del miglioramento del proprio saldo-obiettivo è calcolata applicando due diversi coefficienti: al disavanzo medio di cassa riscontrato nel triennio 2003-2005 e alla spesa corrente media del triennio 2003-2005 in termini di cassa.

Novità sono rilevabili anche nel monitoraggio delle risultanze del patto di stabilità interno in quanto l'obbligo della rilevazione, attraverso il sistema web, viene esteso, oltre che alle province, anche a tutti i comuni soggetti al patto, ivi compresi i comuni tra 5.000 e 20.000 abitanti che finora erano esclusi da tale rilevazione.

Anche la verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno è disciplinata da nuove regole: ciascun ente locale è tenuto ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità che verranno definite con successivo decreto.

Infine, sono previste nuove misure nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. A differenza del passato, in cui tali misure si traducevano in vincoli sulla spesa per acquisto di beni e servizi, nel blocco delle assunzioni di personale e nel

divieto di indebitamento, per il patto relativo agli anni 2007/2009 è stato introdotto un meccanismo di automatismo fiscale. La norma proposta ha individuato nell'addizionale comunale all'IRPEF, per i comuni, e nell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), per le province, i tributi che possono essere oggetto di automatica applicazione di incrementi. L'automatismo fiscale scatta, in ogni caso, solo se non sono state adottate autonomamente dall'ente le misure di rientro adeguate all'entità dell'effettivo scostamento registrato tra l'obiettivo e il risultato conseguito.

Per rispondere alle numerose sollecitazioni che pervengono allo scrivente in merito alla diffusione della presente circolare - che vuole essere uno strumento di ausilio nell'applicazione delle nuove regole del patto di stabilità interno - si procede alla sua emanazione anche se non risulta ancora perfezionato il Decreto ministeriale, inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la definizione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per gli anni 2007, 2008 e 2009. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Decreto costituiranno oggetto, se necessario, di un aggiornamento della circolare.

## **1. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2007-2009.**

### **A. MODALITA' ATTUATIVE**

#### **A.1. Premessa.**

Appare utile una premessa di carattere generale sulla nuova metodologia del patto di stabilità interno che prevede, sostanzialmente, che i saldi finanziari di competenza e di cassa relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 debbano essere almeno pari ai saldi finanziari medi del triennio 2003-2005, calcolati anch'essi sia in termini di competenza che di cassa, migliorati di un ammontare annualmente quantificato secondo la procedura che di seguito verrà illustrata.

Il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due obiettivi (miglioramento del saldo di competenza e miglioramento del saldo di cassa) configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno, per cui si

richiama in proposito la particolare attenzione degli enti al fine di evitare la procedura di rientro dagli scostamenti che ha un impatto diretto sulle proprie collettività amministrative (cfr. successivo punto E).

Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2007, 2008 e 2009 deve essere determinato sulla base del saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato dell'entità del concorso alla manovra.

La misura del concorso, come detto, non è più individuata applicando una variazione percentuale uguale per tutti, ma è ottenuta considerando alcune caratteristiche finanziarie dell'ente: infatti, viene calcolata mediante la somma di una quota della spesa corrente e di una quota del deficit, così come desunte dai bilanci consuntivi.

Tutti gli enti, quindi, partecipano al patto in ragione del volume della propria spesa corrente e gli enti in deficit contribuiscono ulteriormente in misura proporzionale alla grandezza del proprio disavanzo (comma 678).

Gli obiettivi programmatici, in termini di cassa e di competenza, del saldo finanziario per il triennio 2007-2009 sono ottenuti attraverso:

- la determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- il miglioramento del saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 in misura pari al concorso alla manovra di cui al precedente punto, con le esclusioni che verranno di seguito evidenziate. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti connessi al "patto", si applica il criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali.

In particolare, per individuare i comuni soggetti al patto, si deve far riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2007, quella al 31 dicembre 2005). Si ritiene utile precisare che, ai fini dell'assoggettamento alle regole del patto, si deve far riferimento a tale ultima data, anche se la base di riferimento è quella del triennio 2003-2005. Prima ancora di illustrare dettagliatamente le

procedure applicative delle nuove regole, si fa presente che si è ritenuto opportuno, allo scopo di facilitare la determinazione del contributo e dei connessi obiettivi programmatici di ciascun ente, predisporre un'applicazione informatica che calcola automaticamente gli obiettivi programmatici per il 2007, 2008 e 2009 di ciascun ente soggetto al patto.

Gli enti che desidereranno avvalersi di detta procedura, dovranno collegarsi al sito web dedicato al Patto di stabilità interno "[www.pat-tostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pat-tostabilita.rgs.tesoro.it)", salvare il modello di calcolo in formato excel sulla propria postazione di lavoro, ed inserire i dati contabili richiesti dalla citata applicazione.

L'applicazione calcolerà, evidenziandone le modalità, sia l'entità del contributo annuo alla manovra di ciascun ente che gli obiettivi programmatici di cassa e di competenza (per ulteriori dettagli si veda l'allegato B/07 alla presente circolare).

#### A.2. Determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Il concorso alla manovra viene quantificato attraverso processi di calcolo distinti a seconda che il saldo finanziario medio di cassa per il periodo 2003-2005 risulti positivo o negati-

vo.

Il saldo finanziario è determinato quale differenza tra la media triennale 2003-2005 degli incassi, in conto competenza e in conto residui, per entrate finali (primi quattro titoli del bilancio), al netto delle riscossioni crediti, e la media triennale 2003-2005 dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, per spese finali (primi due titoli di bilancio), al netto delle concessioni di crediti.

Per rispondere ai diversi quesiti pervenuti, si ritiene opportuno precisare che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione, in quanto non rientrante in tali entrate (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

